



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.9.2022
COM(2022) 468 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto
SEE in merito alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica,
servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE**

(direttiva sui servizi di media audiovisivi)

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. [...]

del [...]

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato¹.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 5p (Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:

1. È aggiunto il testo seguente:
", modificata da:
- **32018 L 1808**: Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69)."
2. Gli adattamenti a), b) e c) divengono gli adattamenti b), c) e d).
3. Prima dell'adattamento b) è inserito il seguente adattamento:
"a) All'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera a bis), i termini "articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" sono sostituiti dai termini "articoli 36 e 37 dell'accordo sullo Spazio economico europeo"."
4. Dopo l'adattamento d) sono inseriti gli adattamenti seguenti:
"e) all'articolo 2, paragrafo 5 ter, e all'articolo 28 bis, paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:

¹ GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.

"Nei casi che interessano sia uno Stato EFTA sia uno Stato membro dell'UE, l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione cooperano al fine di concordare decisioni identiche riguardo allo Stato membro cui spetta la giurisdizione."

- f) All'articolo 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - i) al paragrafo 1, lettera a), anziché "uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta" leggesi "qualsiasi motivo, in particolare il sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, oppure sulla base della nazionalità";
 - ii) al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati EFTA;
 - iii) al paragrafo 2, anziché "rispettare i diritti e i principi sanciti dalla Carta" leggesi "rispettare i diritti fondamentali".
- g) All'articolo 28 ter, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - i) al paragrafo 1, lettera b), anziché "uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta" leggesi "qualsiasi motivo, in particolare il sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, oppure sulla base della nazionalità";
 - ii) al paragrafo 1, lettera c), i riferimenti all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE e all'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati EFTA.
- h) All'articolo 30 ter:
 - i) al paragrafo 2, dopo i termini "rappresentante della Commissione" sono inseriti i termini "e un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA" e "partecipa" è sostituito da "partecipano";
 - ii) al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

"Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all'ERGA, ad eccezione del diritto di voto."

Articolo 2

Il testo del punto 39 del protocollo n. 37 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

"Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) (decisione C(2014)462 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi e direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio)."

Articolo 3

Il testo della direttiva (UE) 2018/1808 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti

relativa alla decisione n. [...] che integra la direttiva (UE) 2018/1808 nell'accordo SEE

[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

La direttiva (UE) 2018/1808 contiene disposizioni con riferimenti alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione quadro 2008/913/GAI, adottate ai sensi del titolo V del TFUE. Si ricorda che l'integrazione di atti contenenti siffatte disposizioni nell'accordo SEE viene effettuata fermo restando che la normativa dell'UE adottata ai sensi del titolo V del TFUE non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE.

Per quanto riguarda i riferimenti all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE e all'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI, le parti contraenti, nel contesto dei valori comuni di lunga data e dell'identità europea, riconoscono che le corrispondenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati EFTA sono applicate in modo funzionalmente equivalente.